

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 25 gennaio 2018



A cura della Direzione Legislazione Mercato Privato

Ultimi provvedimenti pubblicati

Legenda:

★ provvedimento normativo di interesse

👉 **approfondimento** : cliccare per leggere una sintesi dei principali contenuti

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Abruzzo	★ <i>Impresa Abruzzo competitività - sviluppo – territorio</i> LR n. 51 del 4/9/2017 – BUR n. 38 del 20/9/2017 👉 approfondimento
Abruzzo	★ <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti</i> LR n. 4 del 12/1/2018 – BUR n.9 del 24/1/2018 parte speciale v. news Ance Piano Casa
Basilicata	★ <i>Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata</i> LR n. 39 del 30/12/2017 – BUR n. 52 del 30/12/2017 👉 approfondimento
Basilicata	<i>Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale</i> LR n. 31 del 30/11/2017 – BUR n. 47 del 30/11/2017, numero speciale
Basilicata	<i>Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007"; 26 aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010.</i> LR n. 21 dell'11/9/2017 – BUR n. 36 dell'11/9/2017 numero speciale
Basilicata	★ <i>Aggiornamento all'anno 2017 dei limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata</i> DGR n. 1251 del 27/11/2017 – BUR n. 50 del 16/12/2017
Calabria	★ <i>Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i> LR n. 52 del 22/12/2017 – BUR n. 130 del 22/12/2017 👉 approfondimento
Calabria	<i>Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).</i> LR n. 51 del 22/12/2017 – BUR n. 130 del 22/12/2017
Calabria	<i>Modifiche alla L.R. n. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.</i> LR n. 57 del 22/12/2017 – BUR n. 131 del 22/12/2017
Campania	<i>Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l'Adozione di moduli unificati e standardizzati per segnalazioni, comunicazioni e istanze</i> DGR n. 569 del 20/9/2017 – BUR n. 72 del 2/10/2017 v. news Ance Modelli unici in edilizia
Campania	<i>Modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate</i> Decreto n. 235 del 29/9/2017 – BUR n. 72 del 2/10/2017
Campania	<i>DGR. 569 Del 20.09.2017. Approvazione modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia. Permesso di costruire - PDC.</i> Decreto n. 119 del 16/10/2017 – BUR n. 79 del 30/10/2017 v. news Ance Modelli unici in edilizia
Campania	<i>Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale</i> RR n. 3 del 28/9/2017 – BUR n. 72 del 2/10/2017

Emilia Romagna	★ Disposizioni organizzative relative al provvedimento autorizzatorio unico regionale previsto ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 DGR n. 1692 del 30/10/2017
Emilia Romagna	Piano Energetico Ambientale Regionale 2014 - 2020 e rapporto di sintesi Delib.Ass.Legisl. n. 19 del 14/11/2017
Emilia Romagna	★ Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio LR n. 24 del 21/12/2017 – BUR n. 340 del 21/12/2017  approfondimento
Emilia Romagna	★ Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018. LR n. 25 del 27/12/2017 – BUR n. 345 del 27/12/2017  approfondimento
Friuli Venezia Giulia	L.R. n. 19/2009, art. 2, e relativo regolamento di attuazione, art. 3. Aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia edilizia in adeguamento alla L.R. n. 29/2017 D. dirett. Reg. n. 6009 del 7/9/2017 – BUR n. 39 del 27/9/2017 S.O. n. 31 v. news Ance Modelli unici in edilizia
Friuli Venezia Giulia	Modifica urgente all'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente LR n. 39 del 1/12/2017 – BUR n. 49 del 6/12/2017 v. news Ance Piano Casa
Friuli Venezia Giulia	Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità. LR n. 43 del 7/12/2017 – BUR n. 130 del 22/12/2017
Friuli Venezia Giulia	Legge di stabilità 2018. LR n. 45 del 28/12/2017 – BUR n. 1 del 3/1/2018 S.O. n. 3 del 5/1/2018
Friuli Venezia Giulia	Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020. LR n. 44 del 28/12/2017 – BUR n. 1 del 3/1/2018
Friuli Venezia Giulia	Adozione del Piano regionale di tutela delle acque DGR n. 2673 del 28/12/2017 – BUR n. 1 del 12/1/2018 S.O. n. 9
Friuli Venezia Giulia	Progetto di Piano regionale delle attività estrattive (Prae) comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale. Adozione DGR n. 2675 del 28/12/2017 – BUR n. 1 del 12/1/2018 S.O. n. 10
Friuli Venezia Giulia	★ Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare. LR n. 30 del 20/10/2017 – BUR n. 43 del 25/10/2017 S.O. n. 42  approfondimento
Friuli Venezia Giulia	Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio LR n. 1 del 9/1/2018 – BUR n. 3 del 17/1/2018
Lazio	Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni RR n. 29 del 1/12/2017 – BUR n. 97 del 5/12/2017
Lazio	Approvazione schema Protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione Lazio per l'avvio di nuove iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale. DGR n. 761 del 28/11/2017 – BUR n. 99 del 12/12/2017, suppl. n. 1
Lazio	★ Disposizioni per favorire la mobilità nuova. LR n. 11 del 28/12/2017 – BUR n.104 del 28/12/2017, suppl.n. 3  approfondimento
Lazio	DGR 301/2017 “Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche”. Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento. Det. Reg. n. G17592 del 18/12/2017 – BUR n. 102 del 21/12/2017

Lazio	Revisione del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, recante "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale" RR n. 20 del 29/9/2017 – BUR n. 79 del 3/10/2017
Lazio	★ Approvazione circolare esplicativa: "Indirizzi e direttive per l'applicazione delle "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7". DGR n. 867 del 19/12/2017 – BUR n. 2 del 4/1/2018
Lazio	Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: "Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini". DGR n. 850 del 12/12/2017 – BUR n. 100 del 14/12/2017 suppl. n. 1
Liguria	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018. LR n. 29 del 28/12/2017 – BUR n. 18 del 29/12/2017
Liguria	Art. 5-bis, comma 1 lett. C), L.R. n. 29/1983. Approvazione Modulistica unica regionale e procedure standard per il rilascio delle autorizzazioni connesse all'applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche. DGR n. 938 del 17/11/2017 – BUR n. 50 del 13/12/2017
Liguria	Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative. LR n. 26 del 10/11/2017 – BUR n. 16 del 15/11/2017 parte prima
Liguria	Qualificazione e tutela dell'impresa balneare. LR n. 25 del 10/11/2017 – BUR n. 16 del 15/11/2017 parte prima
Lombardia	Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino Padano 2017. DGR n. 10/7095 del 18/9/2017 – BUR n. 38 del 21/9/2017
Lombardia	Approvazione, ai sensi degli articoli 84 e 85 della L.R. 12/2005, della modulistica utile alla predisposizione degli atti e delle determinazioni che gli enti locali lombardi debbono assumere nei procedimenti paesaggistici di loro competenza D. dirett. Reg. n. 10892 del 12/9/2017 – BUR n. 37 del 15/9/2017
Lombardia	★ Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione LR n. 36 del 12/12/2017 – BUR n. 50 del 15/12/2017  approfondimento
Lombardia	★ Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio. LR n. 40 del 28/12/2017 – BUR del 30/12/2017 suppl. ord.  approfondimento
Lombardia	Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo RR n. 3 del 19/1/2018 – BUR n. 4 del 23/4/2018 suppl. straordinario
Marche	Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo". LR n. 33 del 24/11/2017 – BUR n. 126 del 30/11/2017
Marche	★ Interventi a favore del cicloturismo LR n. 37 del 18/11/2017 – BUR n. 138 del 28/11/2017  approfondimento

Marche	Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche LR n. 1 del 4/1/2018 – BUR n. 3 dell'11/1/2018  approfondimento
Molise	Proroghe di termini previsti in leggi regionali LR n. 24 del 22/12/2017 – BUR n. 73 del 30/12/2017 v. news Ance Piano Casa
Piemonte	★ <i>Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del DPR 380/2001 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale.</i> DCR n. 247-45856 del 28/11/2017 - BUR n. 1 del 4/1/2018 S.O. n. 2 v. Dossier Ance Regolamento edilizio tipo
Piemonte	★ <i>Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2017</i> Det. Reg. n. 1160 del 24/11/2017 – BUR n. 49 del 7/12/2017
Piemonte	★ <i>Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.</i> LR n. 1 del 10/1/2018 – BUR n. 2 dell'11/1/2018 S.O. n. 3  approfondimento
Piemonte	★ <i>Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.</i> LR n. 16 del 31/10/2017 – BUR n. 44 del 2/11/2017  approfondimento
Piemonte	<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".</i> DPGR n. 11/R del 2/10/2017 – BUR n. 40 del 5/10/2017
Puglia	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)</i> LR n. 67 del 29/12/2017 – BUR n. 149 del 30/12/2017
Puglia	<i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica.</i> LR n. 51 dell'1/12/2017 – BUR n. 136 del 4/12/2017 v. news Ance Piano Casa
Puglia	★ <i>Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili.</i> LR n. 48 dell'1/12/2017 – BUR n. 136 del 4/12/2017  approfondimento
Puglia	<i>Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo).</i> LR n. 46 del 27/11/2017 – BUR n. 135 del 30/11/2017 supplemento v. Dossier Ance Regolamento edilizio tipo
Puglia	<i>Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo.</i> DGR n. 2250 del 21/12/2017 – BUR n. 6 suppl dell'11/1/2018 v. Dossier Ance Regolamento edilizio tipo
Puglia	★ <i>Norme per programmi d'area integrati</i> LR n. 63 del 22/12/2017 – BUR n. 146 del 27/12/2017  approfondimento
Puglia	<i>Adeguamento alla modulistica permesso di costruire approvata con Accordo della Conferenza Unificata del 6 luglio 2017.</i> Atto dirigenziale n. 101 del 12/10/2017 v. news Ance Modelli unici in edilizia

Puglia	★ Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Indirizzi per la semplificazione, il coordinamento e l'integrazione amministrativo-procedurale DGR n. 2123 del 5/12/2017 – BUR n. 146 del 27/12/2017
Puglia	Approvazione della "Struttura organizzativa" dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET). DGR n. 2251 del 21/12/2017 – BUR n. 6 suppl dell'11/1/2018
Sardegna	Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015). LR n. 26 del 14/12/2017 – BUR n. 60 del 21/12/2017 v. news Ance Piano Casa
Sicilia	★ Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018. D. Ass.R. Sicilia 08/01/2018, n. 1/Gab.
Sicilia	Condivisione del documento "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume", approvazione dei contenuti minimi del "Documento di intenti" ed istituzione del Tavolo regionale di coordinamento dei contratti di fiume e dell'Osservatorio regionale dei contratti di fiume della Regione siciliana. Decreto Ass. Territorio e ambiente 31/10/2017 – BUR n. 55 del 15/12/2017
Toscana	Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"). DPGR n. 3/R dell'11/1/2018 – BUR n. 3 del 17/1/2018 parte prima
Toscana	Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2018 - Modifica Delib.G.R. n. 1265/2017. DGR n. 1396 dell'11/12/2017 – BUR n. 51 del 20/12/2017, parte seconda
Toscana	Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018. LR n. 77 del 27/12/2017 – BUR n. 56 del 27/12/2017
Toscana	Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). LR n. 67 del 5/12/2017 – BUR n. 51 dell'11/12/2017
Toscana	Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla L.R. 51/2013. LR n. 55 del 5/10/2017 – BUR n. 42 dell'11/10/2017
Toscana	Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla L.R. 38/2007 LR n. 54 del 2/10/2017 – BUR n. 41 dell'11/10/2017
Toscana	★ Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011 LR n. 50 dell'8/9/2017 – BUR n. 37 del 15/9/2017
Toscana	Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 - Nuovi criteri di ripartizione risorse. DGR n. 1352 del 4/12/2017 – BUR n. 51 del 20/12/2017, parte seconda
Toscana	Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo"). DPGR n. 76/R del 20/12/2017 – BUR n. 55 del 27/12/2017
Toscana	Approvazione modulistica per l'attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. Decreto n. 15328 del 24/10/2017 – BUR n. 44 del 31/10/2017
Umbria	Approvazione linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed azioni in caso di non conformità DGR n. 1018 del 25/9/2017 – BUR n. 40 del 4/10/2017 parte seconda
Umbria	★ Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni. LR n. 20 del 28/12/2017 – BUR n. 57 del 29/12/2017

Umbria	★ Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e dell'articolo 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio). RR n. 1 dell'8/1/2018 – BUR n. 2 del 10/1/2018
Veneto	Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete LR n. 48 del 29/12/2017 – BUR n. 127 del 29/12/2017
Veneto	★ Norme in materia di edilizia residenziale pubblica. LR n. 39 del 3/11/2017 – BUR n. 104 del 3/11/2017  approfondimento
Veneto	Integrazione della modulistica di cui alla D.G.R. n. 971 del 23 giugno 2017 avente ad oggetto "Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e aggiornamento della modulistica." Decreto n. 171 del 31/8/2017 – BUR n. 87 dell'8/9/2017
Veneto	Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. DGR n. 1896 del 22/11/2017 – BUR n. 116 dell'1/12/2017 v. Dossier Ance Regolamento edilizio tipo
Veneto	Collegato alla legge di stabilità regionale 2018. LR n. 45 del 29/12/2017 – BUR n. 128 del 29/12/2017
Veneto	Regolamento Comitato Tecnico Regionale Via. (L.R. 4/2016, art. 4, comma 4, lettera c)). RR n. 4 del 24/10/2017 – BUR n. 102 del 27/10/2017
Prov. aut. Bolzano	★ Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti LP n. 17 del 13/10/2017 – BUR n. 42 del 17/12/2017, suppl. ordinario n. 3
Prov. aut. Bolzano	Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018 LP n. 22 del 20/12/2017 – BUR n. 52 del 27/12/2017, suppl. ordinario n. 5
Prov. aut. Bolzano	Modifiche al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche DPP n. 44 del 6/12/2017 – BUR n. 51 del 19/12/2017, suppl. ordinario n. 4
Prov. aut. Trento	★ Legge di stabilità provinciale 2018. LP n. 18 del 29/12/2017 – BUR n. 52 del 29/12/2017, suppl. straordinario n. 3  approfondimento
Prov. aut. Trento	Approvazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 13 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. DGP n. 2322 del 28/12/2017 – BUR n. 2 suppl. 4/1/2018

Abruzzo	Impresa Abruzzo competitività - sviluppo – territorio LR n. 51 del 4/9/2017 – BUR n. 38 del 20/9/2017
Riduzione del carico fiscale, accesso al credito, semplificazione-sburocratizzazione, velocizzazione delle pratiche: sono i principali <u>obiettivi</u> della legge regionale 51/2017. La Regione intende, infatti, promuovere il mercato e l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese dell'Abruzzo anche a livello internazionale. Gli <u>strumenti</u> che concorrono al perseguimento di tali finalità sono: a) RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale. Nell'ambito della legge finanziaria sono determinati il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività delle imprese abruzzesi. La Regione promuove accordi con i comuni, sui quali insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per l'abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali; b) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese abruzzesi, attraverso lo sviluppo di un sistema abruzzese delle garanzie e del credito,; c) AGEVOLAZIONI: consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese abruzzesi, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario; d) COSTI ENERGETICI: consistenti in misure volte a ridurre la loro incidenza sui costi delle imprese, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione. Per quanto riguarda le <u>misure di semplificazione</u> l'articolo 6 ha previsto che i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP. L'avvio dell'attività è contestuale alla comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività. Ogniquale volta l'interessato debba presentare oltre alla comunicazione unica regionale una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP. Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una comunicazione unica regionale del legale rappresentante dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è istituito l'albo. Tali disposizioni non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della L. 241/1990, ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalle leggi regionali in materia di commercio e fiere, nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di	

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

La **domanda di avvio del procedimento** è presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:

a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi;

b) convoca la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica anche in via telematica qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza .

Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;

b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;

c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili.

Decorsi i termini senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente.

Basilicata	<i>Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata</i> LR n. 39 del 30/12/2017 – BUR n. 52 del 30/12/2017
Nell'ambito della LR n. 39/2017 si segnalano le seguenti disposizioni: Articolo 11 – prevede che la Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge adotti apposito disegno di legge di riordino normativo in materia di aree protette e di modifica della LR28/2017 ai fini dell'adeguamento della normativa regionale ai principi ed alle procedure di cui al D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", alle procedure di cui al D.P.R. n. 31/2017. Articolo 13 - prevede che, in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona sismica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti apposito disegno di legge inteso ad adeguare la normativa regionale vigente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.	

Calabria	<i>Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i> LR n. 52 del 22/12/2017 – BUR n. 130 del 22/12/2017
Per favorire la diffusione dell'attività sportiva del golf la legge affida al Piano territoriale di coordinamento generale regionale (PTCR) lo sviluppo di nuovi impianti di golf. Gli enti locali, anche su eventuale proposta per lo sviluppo da parte di accertate società di settore (alberghiero e golf) possono proporre alla Regione una rete o un circuito golfistico dotato anche di offerta ricettiva per i turisti sportivi. La Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento. La Regione, altresì, attua specifiche agevolazioni prevedendo strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, nonché adotta incentivi premiali sulle fattibilità urbanistiche ed edilizie nei territori comunali interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 19/2002. <u>I progetti dei nuovi campi da golf dovranno, in particolare:</u> a) essere compatibili con la tutela dei luoghi, senza impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati; b) valorizzare l'ambiente naturale preesistente e incrementare il rapporto tra superficie complessiva e superficie da gioco; c) armonizzare gli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile e prevedere ampi spazi di vegetazione naturale; d) ottenere il livello massimo di risparmio idrico ed energetico. Gli enti locali favoriscono la realizzazione dei nuovi impianti golfistici e l'integrazione di strutture di ricezione residenziale e turistico-sportive direttamente connesse con gli impianti. Al fine di acquisire tutte le intese, i pareri, i permessi, i nulla osta ed assensi comunque denominati, necessari per l'approvazione degli accordi di programma i progetti dei campi da golf e delle eventuali strutture ricettive e di servizio turistico-sportivo, corredati da apposito atto di convenzione che disciplina gli impegni assunti dalle amministrazioni locali e dagli investitori privati, sono sottoposti a conferenza di servizi.	

Emilia Romagna	<i>Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio</i> LR n. 24 del 21/12/2017 – BUR n. 340 del 21/12/2017
Questi, in sintesi, i punti principali della legge. <u>Obiettivi</u> a. contenere il consumo di suolo; b. favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo); c. tutelare e valorizzare i territori agricoli; d. contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali; e. promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione. <u>Contenimento del consumo di suolo.</u> La Regione Emilia-Romagna assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. Nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 6, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, <u>ad eccezione</u> di quelle necessarie: a) per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale;	

b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell'intervento.

Riuso e rigenerazione urbana

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica **privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione**. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l'inserimento di nuove funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all'interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.

Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana.

Gli interventi edilizi realizzati all'interno del perimetro del territorio urbanizzato possono beneficiare di alcuni incentivi urbanistici quali:

a) **esonero dal contributo straordinario;**

b) **contributo di costruzione ridotto** in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. I mutamenti della destinazione d'uso senza opere, previsti nell'ambito di interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale non avente maggior carico urbanistico e nel caso di passaggio, all'interno della medesima categoria funzionale, ad un uso non avente maggior carico urbanistico;

c) il PUG può prevedere per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana diritti edificatori e altre premialità aggiuntive, previa verifica di sostenibilità del relativo carico urbanistico e in coerenza con le previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale;

d) per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il PUG può prevedere il riconoscimento, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo di certificazione energetico-ambientale e al grado di miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza antisismica e della sostenibilità dell'edificio rispetto alla sua condizione originaria;

e) gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno assunto dal privato di realizzare, nell'ambito dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere pubbliche aventi finalità sociale;

f) il PUG può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana legate alla qualità progettuale degli interventi.

Deroghe al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

In attuazione dell'articolo 2-bis del DPR 380/2001 gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione **espressamente qualificata di interesse pubblico** dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del DM n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l'ipotesi della fedele ricostruzione.

Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del DM n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana previsti dal PUG in conformità alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra **prevalgono** sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Contributi regionali per il riuso e la rigenerazione urbana.

Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, **la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici** per la realizzazione di dotazioni territoriali e il loro ammodernamento e rinnovo, per

l'acquisizione di opere incongrue e la loro demolizione o trasformazione, per l'attuazione di opere di bonifica di aree contaminate, per la progettazione a scala urbana degli interventi e l'erogazione di servizi di intermediazione, comunicazione e gestione dei processi partecipativi. A tal fine la Regione **può istituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari** che attuino interventi di riuso e di rigenerazione urbana in conformità con priorità per quelli che forniscono servizi di finanziamento, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli interventi di rigenerazione di immobili a proprietà diffusa. La Regione può altresì istituire un **apposito fondo di garanzia** per favorire l'accesso al credito per l'attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

Riparto delle funzioni pianificatorie

Per semplificare il contenuto dei piani viene **superato il meccanismo della pianificazione a cascata** e si prevede che le funzioni di pianificazione siano secondo il principio di competenza, secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente. In caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto stabilito dal piano cui la regolazione di quella materia o di quella tematica è conferita dalla legge, senza la necessità di modificare le previsioni dei piani che esulano dalle loro competenze.

Il principio di competenza regola altresì il rapporto tra i piani generali e i piani tematici o settoriali del medesimo livello istituzionale, in quanto il piano generale fissa, in termini conoscitivi e normativi, il quadro strategico generale che costituisce il riferimento necessario per i piani settoriali del medesimo livello di pianificazione.

Semplificazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Per ridurre la complessità e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e **non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:**

- a) dalle leggi statali e regionali;
- b) dai regolamenti;
- c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico;
- d) dalle norme tecniche;
- e) dalle prescrizioni e indirizzi stabiliti dalla pianificazione competente;
- f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

In base al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi sopra elencati attraverso il rinvio alle prescrizioni delle stesse.

Emilia Romagna	Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018 LR n. 25 del 27/12/2017 – BUR n. 345 del 27/12/2017
L'art. 39 proroga al 30/6/2018 il termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016.	

Friuli Venezia Giulia	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare LR n. 30 del 20/10/2017 – BUR n. 43 del 25/10/2017 S.O. n. 42
La legge regionale riordina la disciplina della gestione dei rifiuti al fine di renderla adeguata al mutato contesto normativo nazionale ed europeo. Attraverso il riordino e l'aggiornamento della disciplina di settore si punta ad esplicitare in obiettivi concreti i principi comunitari, propri anche della legislazione nazionale, di tema di prevenzione, riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti nell'ottica dell'economia circolare che considera i rifiuti, non più solo in termini di smaltimento finale, ma anche e soprattutto nella prospettiva del recupero, del riciclo, del reimpiego e del riutilizzo degli stessi. Nello specifico il provvedimento enuncia i principi ispiratori della nuova normativa, le finalità perseguite, gli aspetti	

pianificatori, programmatori, gestionali e procedurali.

Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse la Regione persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:

- a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
- b) l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
- c) il recupero di materia tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
- d) il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
- e) la progressiva riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia;
- f) la minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.

Forum regionale per l'economia circolare

è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e ad esso partecipano:

- a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato;
- b) le associazioni di protezione ambientale;
- c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;
- d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione;
- e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;
- f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;
- g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
- h) l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.

Il Forum regionale per l'economia circolare formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.

Autorizzazione unica

Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica le domande:

- a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
- e) di rinnovo delle autorizzazioni);
- f) di conferma dell'autorizzazione unica;
- g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.

L'istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica è svolta nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

Lazio	<i>Disposizioni per favorire la mobilità nuova</i> LR n. 11 del 28/12/2017 – BUR n.104 del 28/12/2017, suppl.n. 3
Questi, in sintesi, i punti principali della legge. <u>Finalità</u> • promuovere la mobilità nuova e, in particolare, la mobilità ciclistica, nei tragitti quotidiani e negli spostamenti urbani ed extraurbani, al fine di elevare la qualità della vita, garantire l'accessibilità dei territori e valorizzare le risorse ambientali; • perseguire obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche nel settore sociale, turistico e sportivo nonché di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano; • promuovere l'utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano attraverso: ○ la realizzazione di una rete ciclabile regionale integrata con la rete delle infrastrutture per la mobilità e	

- le altre forme di spostamento collettivo, quali il car pooling e il car sharing;
- la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e itinerari ciclopeditoni;
- la realizzazione di una rete sicura e dedicata di ciclovie turistiche.

Piano regionale della mobilità ciclistica

La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge elabora il PRMC in coerenza con le indicazioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), dei piani e degli strumenti di gestione delle aree naturali protette, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, urbano ed extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi.

Il PRMC prevede, mediante intese con gli enti interessati, **l'utilizzo per la riconversione** in percorsi ciclabili e itinerari ciclopeditoni, favorendone il recupero conservativo, delle seguenti aree od opere:

- a) area di sedime di alcune e idonee tratte ferroviarie dismesse;
- b) area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
- c) argini e alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei laghi, se utilizzabili, tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili, in conformità con la normativa in materia di gestione idrogeologica e ambientale dei corsi d'acqua;
- d) ponti dismessi e altri manufatti stradali;
- e) altre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie e cablaggi.

Nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse, prevista dal PRMC, la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti.

Tipologie di interventi

Gli interventi per la mobilità ciclistica sono finalizzati alla realizzazione di:

- a) reti, urbane o extraurbane, itinerari, piste e percorsi ciclabili nonché itinerari ciclopeditoni;
- b) itinerari turistici ciclabili e infrastrutture connesse;
- c) aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato attraverso elementi di moderazione del traffico.

Gli interventi per la mobilità ciclistica comprendono, tra l'altro:

- a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopeditoni;
 - b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
 - c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e di strutture pubbliche;
 - d) adeguato distanziamento dei parcheggi per veicoli da percorsi ciclabili e da itinerari ciclopeditoni;
 - e) realizzazioni di interventi di riqualificazione ambientale in ambito rurale, quali siepi campestri, piccole aree umide e formazioni boschive o di sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali aiuole drenanti e rain garden, volti a inserire al meglio le ciclopiste di progetto e a qualificare l'esperienza fruitiva delle stesse;
- ecc.

Lombardia	<i>Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione</i> LR n. 36 del 12/12/2017 – BUR n. 50 del 15/12/2017
	La legge regionale è volta ad adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute nella normativa nazionale in tema di conferenza di servizi, delle attività private soggette a SCIA (cd. SCIA 1) e delle disposizioni sui procedimenti soggetti ad autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (cd. SCIA 2) e alle disposizioni di cui al recente decreto legislativo in materia di VIA. L'articolo 2 reca le modifiche alla disciplina generale sulla conferenza di servizi di cui alla LR n. 1/2012. Il nuovo comma 1 rinvia, per la regolamentazione delle conferenze di servizi previste da leggi regionali o comunque di competenza della

Regione, alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla L.241/1990, come modificata dal decreto legislativo 127/2016 precisando, altresì, che la determinazione motivata di conclusione della conferenza coincide con il provvedimento conclusivo del procedimento. I commi 1 bis e 1 ter sono volti a disciplinare, nelle conferenze di servizi simultanee di cui al nuovo articolo 14 ter della L. 241/1990, le procedure per l'individuazione del rappresentante unico regionale, quale unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e univocamente la posizione dell'amministrazione sulle decisioni di competenza della conferenza.

Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 sono volte ad armonizzare le previsioni di cui all'art. 6/7 della LR n. 11/2014 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) con le novità introdotte dalla legge 124/2015 e dai decreti legislativi n. 126/2016 e 222/2016, con particolare riguardo alla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche private.

Lombardia	<i>Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio.</i> LR n. 40 del 28/12/2017 – BUR del 30/12/2017 suppl. ord.
La legge regionale è volta a favorire lo sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, tenuto conto del forte impatto di tali impianti e infrastrutture sull'economia regionale e locale e della loro rilevanza al fine di evitare lo spopolamento degli stessi territori montani. Lo strumento da utilizzare per il conseguimento delle finalità perseguite è costituito dal patto territoriale, inteso come accordo promosso e sottoscritto da enti locali o da altri soggetti pubblici avente ad oggetto l'attuazione congiunta di un programma d'interventi volto al raggiungimento di specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. I portatori di interesse pubblici e privati possono concorrere all'impostazione in via generale degli obiettivi del patto territoriale e alla realizzazione dei relativi interventi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa statale ed europea in tema di contratti pubblici. I soggetti privati non possono tuttavia partecipare in alcun modo alla formazione e all'adozione di decisioni caratterizzate dall'esercizio di potestà pubbliche.	

Marche	<i>Interventi a favore del cicloturismo</i> LR n. 37 del 18/11/2017 – BUR n. 138 del 28/11/2017
La legge regionale è volta promuovere il cicloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2-bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma in particolare favorisce iniziative: a) per promuovere una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti; b) per favorire l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti; c) per realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie che valorizzino in particolare il territorio regionale.	

Marche	<i>Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche</i> LR n. 1 del 4/1/2018 – BUR n. 3 dell'11/1/2018
La legge regionale contiene disposizioni di riordino delle funzioni in materia sismica, riorganizzazione delle strutture tecniche competenti nonché in tema di rapporto tra gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e riduzione del rischio sismico. <u>Funzioni dei Comuni.</u> Sono assegnate ai Comuni le funzioni in materia sismica di cui agli articoli 61, 69, 70, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100, 103 e 104 del D.P.R. 380/2001. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale devono: - individuare il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio sulla base degli studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione; - definire prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità ed i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. Gli articoli 7-10 disciplinano il procedimento dell'autorizzazione sismica.	

Piemonte	<i>Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.</i> LR n. 1 del 10/1/2018 – BUR n. 2 dell'11/1/2018 S.O. n. 3.
La legge regionale contiene disposizioni riguardanti: gli strumenti della pianificazione regionale, quali il piano regionale dei rifiuti; l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali; il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia; il sistema sanzionatorio. <u>Piano regionale di gestione dei rifiuti</u> La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti. <u>Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali</u> L'articolo 12 stabilisce che tale gestione sia organizzata sulla base di impianti realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento. I principi della gestione dei rifiuti speciali sono rivolti alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti stessi, all'incremento del riciclaggio, alla minimizzazione del ricorso alla discarica, alla garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti. La Regione promuove anche la realizzazione di accordi finalizzati alla eco-progettazione e l'utilizzo di prodotti riciclati da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di disincentivare la realizzazione e l'utilizzo delle discariche, sia per il conferimento di rifiuti speciali provenienti dal proprio territorio, sia per rifiuti speciali provenienti da altre regioni.	

Piemonte	<i>Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017</i> LR n. 16 del 31/10/2017 – BUR n. 44 del 2/11/2017
Si segnalano in particolare: <u>sale cinematografiche</u>: gli articoli 34 e 35 inseriscono due nuove disposizioni all'interno della LR 17/2005 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" dando così attuazione al comma 5 dell'articolo 28 della Legge 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo". Tale comma prevede che le Regioni possano introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie, anche in deroga agli strumenti urbanistici, dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi	

introdotti dalla L. 106/2011.

Il nuovo articolo 4 bis dispone che possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti **interventi** finalizzati:

- alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
- alla realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione;
- alla ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, o mediante utilizzo, per interventi di completamento o di ampliamento, di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti.

Agevolazioni e misure premiali:

- all'interno dei locali adibiti a all'esercizio cinematografico è possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, foyer, aree di passaggio, baby parking, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non abbiano ingresso indipendente. Per tali finalità, nonché per le sale è riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30% della superficie lorda esistente;
- all'esterno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico, nell'abito dell'area urbana degradata e oggetto dell'intervento di riqualificazione, è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali – anche se non previsti nel PRGC – nel rispetto delle disposizioni di settore, sociale di spazi per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;
- è ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti;
- è ammesso il mutamento delle destinazioni d'uso in atto.

Gli interventi non possono riferirsi a fabbricati siti nei centri storici e alla realizzazione o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore.

- Attività di cava l'articolo 80 sull' "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica" dispone che in caso di non conformità urbanistica l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della LR 56/1977.

L'articolo 82 sulle "Disposizioni transitorie" dispone una diversa procedura per i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive non conformi alle previsioni dei PRGC, per i quali l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17 bis "Varianti semplificate" della LR 56/1977 e s.m.i.

Puglia	<i>Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili</i> LR n. 48 dell'1/12/2017 – BUR n. 136 del 4/12/2017
La legge regionale ha la finalità di adeguare la disciplina regionale alle modifiche apportate al TU Edilizia DPR n. 380/2001 (in particolare artt. 22-25) dal D. Lgs. 222/2016. In particolare: • l'articolo 1 riguarda la disciplina dei controlli da parte dei Comuni in ordine alle comunicazioni di inizio lavori asseverate; • l'articolo 2 riguarda invece i controlli sulle segnalazioni certificate presentate ai fini dell'agibilità ai sensi dell'articolo 24 del Tu Edilizia prevedendo che i Comuni definiscano modalità di svolgimento di controlli mensili anche a campione, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento delle segnalazioni presentate, da individuare mediante preventivo sorteggio, prevedendo l'ispezione delle opere realizzate; • l'art. 5 abroga la LR. 8 aprile 2014, n. 12 che aveva disciplinato, in un'ottica di semplificazione, le procedure di rilascio del certificato di agibilità, ora non più previsto dalla normativa nazionale. <u>Mutamento della destinazione d'uso degli immobili</u> L'articolo 4 introduce la disciplina regionale sui mutamenti di destinazione d'uso.	

Il comma 1 è riproduttivo in sostanza della norma del TU Edilizia (art. 23-ter). Il comma 3 stabilisce che per i mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con o senza opere, è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d'uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d'uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività.

I mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono altresì stabilire limitazioni ai mutamenti della destinazione d'uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.

Puglia	<i>Norme per programmi d'area integrati</i> LR n. 63 del 22/12/2017 – BUR n. 146 del 27/12/2017
Con questa legge la Regione promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi d'area integrati (PdA). I PdA sono un metodo di governo del territorio, per la costruzione, implementazione e attuazione della programmazione regionale. Il PdA viene promosso dalla Giunta regionale, nel caso in cui gli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale indicato siano essi stessi i promotori di un modello di sviluppo locale integrato, per un esercizio associato delle funzioni non obbligatorie e di un processo di riorganizzazione e innovazione amministrativa. Il PdA rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata e integrata di soggetti pubblici o privati e l'utilizzo di strumenti finanziari diversificati. Viene attuato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della L.R. n. 28/2001; si svolge tra Regione Puglia, enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è teso a raggiungere elevati livelli di integrazione progettuale nel territorio, per una sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, per una crescita intelligente e inclusiva.	

Toscana	<i>Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011</i> LR n. 50 dell'8/9/2017 – BUR n. 37 del 15/9/2017
La legge regionale è finalizzata ad adeguare la L.R. 65/2014 alla recente normativa statale che ha introdotto disposizioni in ordine alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia in particolare sulla conferenza di servizi, titoli abilitativi edilizi (in particolare Scia in alternativa al permesso di costruire, residualità degli interventi sottoposti a Cila) e autorizzazione paesaggistica semplificata. Peraltro l'articolo art. 5 del D.lgs. 222/2016 ha espressamente previsto che : "Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione". Si segnalano in particolare: • artt. 5-8: prevedono una modifica delle disposizioni finalizzata a prolungare i termini del procedimento di formazione del piano strutturale e del piano operativo e relative varianti; • art. 17 prevede modifiche all'art.142 della l.r.65/2014 per ridefinire i termini e la procedura per la convocazione della conferenza di servizi nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, qualora sia necessario acquisire atti di assenso resi da altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori. • art. 20 recepisce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi introdotto con l'articolo 19-bis della legge 241/1990 come modificato dal D.lgs. 126/2016, per cui, se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso, entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza è convocata la conferenza di servizi e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà	

comunicazione all'interessato. Si precisa che le disposizioni contenute nell'articolo si applicano anche alla CILA, in linea con quanto stabilito nell'art. 23-bis del DPR 380/2001;

- l'art. 21 va rapportato al nuovo articolo 24 del DPR 380/2001 come sostituito con D.lgs. 222/2016. Tuttavia anziché introdurre il regime amministrativo della SCIA per l'agibilità si cerca di garantire un maggior livello di semplificazione rispetto alla norma statale sostituendo l'attuale certificato di agibilità con una attestazione asseverata. Il nuovo articolo Art. 149 della LR 65/2014 viene infatti rubricato: **Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità.** Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi. L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
 - a) dopo i lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
 - b) dopo i lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
 - c) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
 - d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.

Umbria	<i>Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni</i> LR n. 20 del 28/12/2017 – BUR n. 57 del 29/12/2017
Si segnala l'inserimento dell'articolo <u>Art. 30-bis (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)</u> nella <u>L.R. 10/2014</u>. La nuova norma definisce "esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita" l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi: a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio; b) legnami; c) combustibili; d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato; e) <u>materiali per l'edilizia e ferramenta</u>; f) materiali termoidraulici; g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness; h) mobili. Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di seguito: a) nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3; b) nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a); c) la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito. L'attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.	

Veneto	<i>Norme in materia di edilizia residenziale pubblica</i> LR n. 39 del 3/11/2017 – BUR n. 104 del 3/11/2017
La legge riordina e semplifica la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica ridefinendo altresì le funzioni della Regione e dei Comuni. <u>Funzioni della Regione:</u> • la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo; • l'approvazione di piani e programmi generali che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento	

- dei diversi interventi e della spesa in materia di edilizia residenziale;
- l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
- la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;
- ecc.

Funzioni dei Comuni

- il rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale;
- l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;
- ecc.

Strumenti di programmazione e pianificazione.

La programmazione e la pianificazione in materia di edilizia residenziale pubblica si articola:

a) in un piano o in un programma quinquennale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

- 1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;
- 2) le modalità di incentivazione;
- 3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
- 4) le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale sociale;
- 5) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori.

b) nei programmi annuali di attuazione del piano o del programma di cui alla lettera a), approvati dalla Giunta regionale.

Ruolo delle ATER

- attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
- progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
- progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
- eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all'edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
- svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- ecc

Prov. aut. Trento	Legge di stabilità provinciale 2018 LP n. 18 del 29/12/2017 – BUR n. 52 del 29/12/2017, suppl. straordinario n. 3
L'articolo 41 disciplina un "Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica" attribuendone l'approvazione, per l'anno 2018 alla Provincia. La finalità è quella di promuovere il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici valorizzandone le caratteristiche tradizionali e paesaggistiche. Il piano straordinario prevede la concessione di contributi alle persone fisiche e alle cooperative edilizie di abitazione che realizzano interventi su immobili situati nei centri storici e sulle relative pertinenze.	